

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def) » 135

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi. COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza. COM(2007)727 def. (Parere alla VI Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 136

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 143

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)174 def. (Parere alla II Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 136

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def. (Parere alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 139

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2008 C. 2320-bis-C Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato 142

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE**

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2009.

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi

di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « **Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def)** ».

L'audizione informale si è svolta dalle 12.10 alle 12.55.

ATTI COMUNITARI

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi.
COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza.
COM(2007)727 def.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, richiama il lavoro approfondito svolto in seno al Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE sui provvedimenti in titolo, nell'ambito del quale si sono registrati forti elementi di convergenza tra maggioranza e opposizione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che illustra, evidenziando che il parere tiene conto – oltre che del dibattito in Commissione e delle numerose audizioni svoltesi – anche delle indicazioni espresse dai Ministri Frattini e Tremonti

in occasione di loro audizioni presso la Camera.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.

(Parere alla II Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i provvedimenti in titolo, rilevando come essi affrontino una materia di importanza tale da giustificare ampiamente l'attivazione della Camera per fornire elementi di valutazione ai fini della consultazione. L'obiettivo che viene prefigurato dalla Commissione è di portare a compimento il percorso avviato con il regolamento n. 44 per affermare compiutamente il principio per cui le decisioni delle autorità giurisdizionali emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad altre formalità. In sostanza, il riconoscimento opera *ex lege* e in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. L'affermazione sul piano normativo di tale principio costituisce probabilmente la più concreta traduzione della scelta, avviata nel 1999 con l'inserimento della collaborazione degli organi giurisdizionali in materia civile nel-

l'ambito del Trattato istitutivo della Comunità europea, di costruire uno spazio comune di giustizia a livello europeo.

La relazione sui primi sette anni di applicazione del regolamento contiene una valutazione assai positiva sui risultati sino ad ora prodotti, specie per quanto riguarda la semplificazione delle controversie transfrontaliere e l'istituzione di un sistema efficace di cooperazione giudiziaria. Alla luce dei progressi già conseguiti grazie alla normativa vigente, è evidente che un ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione della stessa potrà contribuire in termini molto concreti al superamento degli ostacoli (sia di tipo finanziario, per i costi che i soggetti interessati devono sostenere per vedersi riconosciuta una sentenza adottata in altro Stato membro, sia per quanto riguarda la tempistica necessaria per il perfezionamento della relativa procedura) che tuttora persistono ad una più profonda cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'UE.

In base al regolamento n. 44, possono usufruire del regime «agevolato» per l'esecuzione automatica delle decisioni quelle aventi ad oggetto rapporti civili e commerciali. La decisione deve comunque essere stata assunta nel rispetto del principio del contraddittorio: ne consegue che i provvedimenti cautelari possono circolare liberamente nell'ambito dello spazio giudiziario europeo a condizione che non siano stati adottati inaudita altera parte. Restano allo stato escluse dall'ambito di applicazione del regolamento le decisioni vertenti su materie fiscali, doganali ed amministrative, nonché le pronunce sullo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti, i concordati e le procedure affini, la sicurezza sociale e l'arbitrato.

Il Libro verde in esame richiama l'attenzione sulla opportunità di circoscrivere l'ambito delle materie escluse, in particolare recuperando quelle vertenti su arbitrati; inoltre, relativamente ai provvedimenti posti in essere inaudita altera parte, la Commissione prospetta l'opportunità di introdurre la precisazione che tali prov-

vedimenti possono essere riconosciuti ed eseguiti sulla base del regolamento purché il convenuto abbia successivamente avuto la possibilità di impugnare il provvedimento. Tale soluzione appare pienamente condivisibile in quanto suscettibile di favorire un più diffuso ricorso al riconoscimento «automatico» senza intaccare i principi di base della disciplina vigente.

La prima questione che la Commissione europea propone alla consultazione pubblica concerne l'abolizione dell'*exequatur*, vale a dire della procedura in forza della quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Il giudice può rifiutare di riconoscere esecutiva una decisione straniera, soltanto se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, o se in contrasto con una decisione emessa precedentemente, o se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile.

I dati a disposizione dimostrano che la stragrande maggioranza delle domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività è accolta (oltre il 90 per cento dei casi); ne consegue, a giudizio della Commissione, che la soppressione dell'*exequatur* in tutte le materie civili e commerciali non dovrebbe comportare particolari problemi. In effetti, attualmente l'*exequatur* continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento a decisioni aventi ad oggetto crediti contestati. Per le altre materie, la procedura è già venuta meno a seguito di specifiche iniziative delle istituzioni europee.

È da valutare se l'eliminazione dell'*exequatur* anche per i crediti contestati non debba accompagnarsi ad alcune cautele; in proposito, si può osservare che nel settore dei crediti non contestati le misure intermedie sono state soppresse sulla base di un controllo, nello Stato membro d'origine, del rispetto di norme minime sulla notificazione della domanda giudiziale.

A parere del relatore, la proposta di eliminare anche nei casi residui la procedura di *exequatur* dovrebbe essere valutata positivamente per vantaggi che può offrire sotto il profilo della semplificazione delle procedure e del potenziamento degli scambi. La stessa logica ispira le proposte avanzate dalla Commissione per rimediare al fatto che le disposizioni del regolamento n. 44 si applicano soltanto quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro: qualora il convenuto non abbia il domicilio in uno Stato membro, il regolamento rinvia alla normativa nazionale (« competenza sussidiaria »).

Al fine di garantire a tutti cittadini comunitari l'accesso alla giustizia in condizioni di parità, la Commissione propone di valutare l'opportunità di:

- 1) armonizzare le norme sulla competenza sussidiaria;
- 2) estendere il campo di applicazione delle norme speciali sulla competenza ai convenuti di Stati terzi;
- 3) elaborare un regime comune in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di Stati terzi.

Osserva come, a suo avviso, sembrano preferibili, in quanto più agevolmente praticabili, la prima ovvero la terza delle opzioni prospettate.

Un profilo delicato attiene ai casi di litispendenza. In base al regolamento n. 44, qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. La Commissione ritiene che tale regola possa essere migliorata, rafforzando la comunicazione e l'interazione tra i giudici aditi parallelamente e/o escludendo l'applicazione della norma nel caso di pronuncia di accertamento negativo. La valutazione della Commissione in proposito sembra doversi accogliere integralmente.

Analogamente, in relazione alle disposizioni sulla connessione, la Commissione ritiene necessario valutare l'opportunità di consentire la riunione di azioni sulla base di norme uniformi ed evitare il rischio di conflitti negativi di competenza tramite un meccanismo di cooperazione e comunicazione tra i giudici aditi e facendo obbligo al giudice che si è dichiarato incompetente di riassumere la causa se il giudice precedentemente adito si dichiara incompetente. Quanto alla scelta del foro, la Commissione rileva che il consenso delle parti è talvolta subordinato alla normativa nazionale, con la conseguenza che un accordo di scelta del foro può risultare valido in uno Stato membro e invalido in un altro. In sostanza, non sembra che siano adeguatamente tutelati gli accordi tra le parti.

Allo scopo di rafforzare l'efficacia degli accordi, la Commissione propone di prevedere un risarcimento in caso di violazione degli stessi e, al fine di facilitare il riconoscimento della validità, l'introduzione di una clausola standard di attribuzione della competenza. Sempre nella logica di garantire una maggiore tutela degli accordi, la Commissione prospetta tre possibili soluzioni:

- 1) dispensare il giudice designato in un accordo di scelta del foro esclusivo dall'obbligo di sospendere il procedimento in applicazione della norma sulla litispendenza;
- 2) invertire la regola della priorità nel caso di accordi di scelta del foro per cui il giudice designato nell'accordo si pronuncerebbe per primo sulla propria competenza e qualsiasi altro giudice adito sospenderebbe il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice prescelto;
- 3) mantenere l'attuale norma sulla litispendenza, prevedendo però una comunicazione e una cooperazione diretta tra i due giudici, nonché l'obbligo di informare regolarmente il giudice successivamente adito degli sviluppi del procedimento.

Ai fini della consultazione, viene richiesto di indicare quale delle opzioni alternative è preferita. La prima delle opzioni prospettate sembra essere più rischiosa in considerazione della possibilità che vengano attivati procedimenti paralleli.

Un ulteriore aspetto su cui è sollecitata la consultazione attiene alle controversie sulle proprietà industriali; in attesa che si realizzi il cd. Sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, la Commissione sottolinea i vantaggi che potrebbero derivare da una stretta interazione tra le corti adite in procedimenti paralleli ovvero, in alternativa, dall'inserimento di una disposizione che autorizzi l'avvio di procedimenti contro più convenuti nello Stato membro in cui risiede il convenuto che ha coordinato le attività o è in altro modo maggiormente connesso alla violazione del diritto di proprietà industriale.

In considerazione dell'importanza delle procedure di arbitrato per il commercio internazionale, la Commissione ritiene necessario attribuire piena efficacia alle convenzioni arbitrali e incoraggiare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali. A tal fine, la Commissione propone una soppressione (parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento, al fine di includervi i procedimenti giudiziari a sostegno dell'arbitrato, compresi i provvedimenti provvisori. Anche in questo caso, la proposta appare pienamente condivisibile.

In conclusione, considerato che i vantaggi che possono derivare da una generalizzata abolizione dell'*exequatur* e dall'inserimento, nel regolamento n. 44, di disposizioni del tenore di quelle prospettate superano largamente gli eventuali svantaggi, ritiene di dover sostenere l'iniziativa della Commissione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti».

COM(2009)44 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) al servizio della politica comune dei trasporti» costituisce la prima tappa di un processo di revisione delle priorità e degli obiettivi della politica in questo settore.

Sul documento si è infatti già svolta una consultazione pubblica che si è conclusa il 30 aprile 2009. Alla luce dei risultati della consultazione e di una serie di altre valutazioni tecniche, la Commissione procederà – in occasione della presentazione, entro il 2010, della prossima relazione biennale sull'attuazione degli orientamenti TEN-T – a formulare proposte specifiche per la revisione delle reti TEN-T.

La revisione dovrebbe mirare a razionalizzare e riorientare l'impostazione delle reti TEN al fine di contribuire più efficacemente al perseguimento di importanti obiettivi comunitari e di rispondere alle future sfide del settore sotto il profilo politico, economico, ambientale e tecnologico.

Il Libro verde, peraltro, non ipotizza modifiche o integrazioni all'elenco dei 30 progetti prioritari TEN-T previsti dalla normativa vigente, di cui quattro riguardano direttamente l'Italia: il progetto n. 1 relativo all'asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, compreso il ponte sullo stretto di Messina, il progetto n. 6 riguardante l'asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina; il progetto n. 21 relativo all'autostrada del mare del-

l'Europa sud-orientale (collega il mare Adriatico al mar Ionio e al Mediterraneo orientale) e a quella dell'Europa sud-occidentale (collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, nonché l'autostrada del mare dell'Europa sud-orientale), il progetto n. 24 riguardante l'asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa.

L'esame del Libro verde costituisce dunque un'occasione importantissima soprattutto per il nostro Paese che notoriamente soffre, rispetto ai maggiori partner, di un significativo gap infrastrutturale, particolarmente marcato nel Mezzogiorno e nelle aree più periferiche. Negli ultimi decenni l'Italia non è riuscita a tenere il passo per quanto concerne le opere infrastrutturali: si è così prodotta una pressoché generalizzata situazione di congestione del traffico su gomma accentuando lo squilibrio tra le diverse modalità. Assistingo a una situazione paradossale: mentre nel centro-nord, per la densità degli scambi si verificano sempre più frequentemente situazioni di paralisi, nel sud cresce la condizione di marginalità anche per la inesistenza di reti adeguate.

L'esame del Libro verde offre la possibilità di aggiornare le priorità secondo una logica di sistema e di razionalizzazione. Il ministro delle infrastrutture ha già avuto modo di sottolineare l'interesse italiano per un aggiornamento della politica relativa alle reti TEN. Il Parlamento potrà concorrere a questo lavoro di aggiornamento offrendo il contributo della possibilità di rappresentare e di temperare le istanze delle diverse realtà territoriali.

Le reti TEN devono essere un volano essenziale per canalizzare le risorse a disposizione verso obiettivi prioritari avendo chiaro che le infrastrutture rispondono oltre alla domanda di trasporto e di mobilità, anche a finalità più generali di carattere economico, come fattore di crescita e sviluppo. Il riesame deve quindi essere affrontato in una prospettiva generale.

Da ultimo, non si può ignorare il ruolo decisivo che gli investimenti nelle reti

transeuropee dei trasporti possono svolgere per il rilancio dell'economia europea nell'attuale fase di crisi. Del resto, le stesse istituzioni dell'UE hanno manifestato piena consapevolezza al riguardo, attraverso, in particolare, l'aumento dei prestiti della BEI per le infrastrutture deliberato nel 2008 e le iniziative prospettate dalla Commissione europea nel Piano di ripresa economica, tra cui l'istituzione del Fondo « Margherita ».

L'importanza del documento, sotto questi differenti profili, è confermata dall'attenzione che anche altri Parlamenti nazionali hanno riservato al suo esame: sulla base dei dati contenuti nel sito IPEX, risulta che hanno concluso l'esame del libro verde la Camera e il Senato della Repubblica Ceca, il *Bundesrat* tedesco e il Parlamento svedese. Risulta ancora in corso l'esame del documento da parte del *Bundestag* tedesco, del Parlamento lituano nonché della *House of Commons* e della *House of Lords* del Regno Unito.

Per quanto riguarda l'analisi dettagliata dei contenuti del Libro verde rinvia alla documentazione in distribuzione. In questa sede vorrebbe, tuttavia, richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni elementi chiave del documento, che dovrebbero essere approfonditi nel prosieguo dell'esame. Il documento si concentra su due aspetti essenziali relativi alle grandi fasi in cui si articolano gli interventi nel settore delle reti TEN-T: la pianificazione della rete e la sua realizzazione.

Con riguardo alla pianificazione, la Commissione si interroga sulla possibilità di modificare l'attuale modello basato su due livelli di pianificazione: il primo riguarda la rete globale che è costituita dalla struttura portante dei trasporti a livello continentale (strade, ferrovie, treni ad alta velocità, vie navigabili interne, aeroporti e porti marittimi); il secondo è rappresentato dai 30 progetti prioritari, tra cui i 4 relativi all'Italia.

Il Libro verde sottolinea che sinora si è data di fatto una prevalenza ai progetti prioritari che ha impedito di cogliere i vantaggi che possono derivare da un sistema « a rete ».

La Commissione prospetta, pertanto, l'eventualità di una evoluzione della strategia dei progetti prioritari nel senso di una rete prioritaria che offrirebbe il valore aggiunto di raccordare più sistematicamente i nodi (causa dei maggiori problemi di congestione) con porti e aeroporti come punti di ingresso nella rete e principali punti di interconnessione intermodale.

Ad avviso della Commissione, gli elementi che devono essere presi in considerazione a questo scopo sono:

le diverse caratteristiche del traffico merci e di quello passeggeri che sembrano giustificare, per evitare problemi di congestione, una separazione delle rispettive linee;

lo sviluppo dei porti e degli aeroporti e delle relative infrastrutture di accesso e di collegamento, in quanto punti di ingresso nella rete e principali punti di interconnessione intermodale destinati a favorire una forte integrazione della rete;

l'uso efficiente delle vie navigabili interne e delle autostrade del mare come alternativa a corridoi di trasporto fortemente congestionati, con particolare riferimento al traffico merci;

la promozione della logistica del trasporto merci mediante la realizzazione di buone infrastrutture di base;

l'innovazione tecnologica soprattutto mediante il ricorso ai sistemi di trasporto intelligenti per ottimizzare l'uso dei singoli modi, rendere più fluidi i collegamenti, migliorare l'efficienza delle operazioni e la sicurezza;

la gestione della domanda a livello nazionale e comunitario;

il collegamento a poli di sviluppo economico, considerato che le TEN-T devono essere fortemente orientate verso il mercato;

la piena interoperabilità e multimodalità della rete TEN-T;

migliori interconnessioni tra le infrastrutture dell'UE e quelle dei paesi terzi;

tenere in debita considerazione gli obiettivi comunitari relativi allo sviluppo sostenibile in materia di cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla realizzazione delle reti, il Libro verde, alla luce di un'approfondita valutazione dello stato di realizzazione delle TEN-T, evidenzia l'inadeguatezza degli strumenti, sia finanziari (contributo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95 e successive modifiche, sovvenzioni a titolo del bilancio TEN-T, Fondo di coesione, Fondo europeo di sviluppo regionale, prestiti BEI) sia di altra natura (iniziative di coordinamento) utilizzati per completare i progetti di interesse comune entro le scadenze prefissate.

Sino ad oggi sono stati investiti 400 miliardi di euro (di cui quasi un terzo proveniente da fonti comunitarie) per completare molti progetti di interesse comune. In questo contesto le maggiori difficoltà hanno riguardato la rete globale mentre per quanto riguarda i progetti prioritari la scelta di focalizzare l'intervento comunitario, sia a livello finanziario sia di coordinamento, su obiettivi più limitati e concordati ha permesso di ottenere risultati molto più efficienti e visibili, consentendo il completamento o quasi di buona parte di tali progetti.

Considerate le notevoli difficoltà finanziarie per completare la rete TEN-T, il Libro verde sottolinea la necessità che gli Stati membri assicurino il completamento della parte più consistente dei progetti in questione, imponendo loro obblighi più vincolanti in materia di responsabilità, e prospetta una serie di possibili interventi di razionalizzazione degli strumenti e delle procedure finanziarie vigenti a livello comunitario.

Occorre al riguardo osservare che il Libro verde non sembra tuttavia prospettare soluzioni puntuali al problema di fondo da esso stesso evocato: l'inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziata dall'UE e dagli Stati membri nel settore delle infrastrutture. A suo avviso, sarà invece importante nel corso dell'esame della Commissione, richiamare due priori-

tà, che peraltro abbiamo già affermato nella recente risoluzione approvata in aula sul programma legislativo per il 2009 della Commissione europea:

a) l'esigenza che, già nel quadro finanziario vigente, l'UE, soprattutto attraverso il ricorso ad ulteriori prestiti della BEI, aumenti il proprio sostegno ad intervento nel settore delle infrastrutture, anche in ragione dell'importante effetto leva che esso può produrre rispetto agli investimenti del settore privato;

b) la necessità che, nell'ambito delle revisione del quadro finanziario, sia assicurato un consistente incremento degli stanziamenti del bilancio dell'UE a favore di interventi nel settore delle reti TEN-T.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 giugno 2009.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-C Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza COM(2007)727 def.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) » e la « Comunicazione della Commissione – Vigilanza finanziaria europea » COM(2009)252 def. »;

tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009 in materia di riforma del quadro regolamentare e vigilanza dell'Unione europea;

considerata altresì la relazione presentata nel febbraio 2009 dal gruppo ad alto livello (c.d. gruppo de Larosière), istituito dalla Commissione europea nell'ottobre 2008, al fine di individuare le iniziative necessarie per riformare il quadro europeo di vigilanza finanziaria;

premesso che:

l'esame dei documenti richiamati ha consentito alla Commissione politiche dell'Unione europea di svolgere sia un'analisi accurata del modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria nell'UE sia una valutazione delle ipotesi di riforma;

sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi all'adeguatezza del quadro normativo nazionale ad assicurare una partecipazione coerente del Governo e delle autorità di regolamentazione e vigilanza al processo di formazione della normativa comunitaria nel settore finanziario nonché una consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

importanti elementi di valutazione e di conoscenza sono stati acquisiti nel corso dell'esame istruttorio svolto dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE, mediante audizioni informali di rappresentanti di CONSOB, Banca d'Italia, ABI, ASSONIME, del segretario generale del Comitato europeo dei valori mobiliari (CESR), nonché del professor Raffaele Lerner, del professor Luigi Spaventa e del dott. Carlo Biancheri, in qualità di esperti;

sottolineato che:

il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria (c.d. metodo o procedura Lamfalussy) ha fatto registrare risultati ampiamente positivi in termini di riallocazione dei poteri normativi al livello politicamente e tecnicamente più adeguato, migliorando la qualità della legislazione finanziaria, riducendo i tempi di approvazione della legislazione e assicurando la consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

il metodo Lamfalussy, pur determinando una più articolata cooperazione tra le autorità nazionali competenti, non ha ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione, frammentazione che non risulta compatibile con un mercato finanziario integrato nell'Unione europea, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali. In particolare, la crisi economica e finanziaria in corso ha posto in rilievo gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza;

appare necessario conseguentemente approntare una risposta alla crisi rafforzando sia la regolamentazione sia la vigilanza;

occorre assicurare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, una maggiore uniformità della regolamentazione comunitaria, in modo da garantire condizioni di concorrenza e di tutela dei risparmiatori equivalenti in tutta l'UE. In questo contesto, è altresì necessario eliminare nella normativa vigente e nelle future proposte legislative deroghe, eccezioni ed opzioni a favore di singoli Stati membri;

considerato, inoltre, con specifico riferimento agli interventi proposti dalla Commissione europea nella comunicazione «Vigilanza finanziaria europea» COM(2009)252 e alle conclusioni al riguardo del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009, che:

l'intervento proposto dalla Commissione europea appare condivisibile nelle sue linee generali ma non sufficientemente ambizioso quanto alle modalità e agli strumenti proposti;

il Consiglio europeo per i rischi sistemici è privo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, potendo adottare esclusivamente raccomandazioni e allarmi precoci;

anche le tre autorità costituite nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza

finanziaria dispongono di poteri vincolanti «indiretti» con riguardo a fattispecie limitate da stabilire di volta in volta nella legislazione comunitaria;

non appare giustificata l'esclusione dal Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri delle finanze. Questa cautela sarebbe stata comprensibile se al Consiglio per i rischi sistemici fossero stati attribuiti effettivi poteri di vigilanza. Poiché questo organismo si occuperà di valutare la stabilità del sistema finanziario dell'UE alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari e di segnalare i rischi per la stabilità finanziaria la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni politiche sarebbe stata appropriata;

non sono altresì chiare le modalità e gli effetti della trasmissione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN ed eventualmente alle nuove autorità di vigilanza europee e delle possibili deliberazioni al riguardo del Consiglio ECOFIN stesso;

andrebbe altresì precisato se, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali appare non adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali e potrebbe determinare complicazioni e sovrapposizioni;

la base giuridica per la costituzione dei nuovi organismi, individuata nell'articolo 95 del Trattato CE appare adeguata rispetto alle proposte della Commissione ma potrebbe essere integrata dall'articolo 308, relativo alla attribuzione sussidiaria di poteri, laddove si intendesse attribuire ulteriori poteri vincolanti alle autorità europee di vigilanza;

il progetto della Commissione, sia con riguardo alla vigilanza macroprudenziale che a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico, sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova tempestivamente nelle competenti sedi decisionali dell'UE iniziative volte:

1) a privilegiare, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo che di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe ed eccezioni per singoli Stati membri nonché clausole opzionali;

2) a stabilire, nella legislazione comunitaria in materia, la previsione di requisiti minimi di indipendenza e l'attribuzione di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;

3) a prevedere la partecipazione al Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri competenti per l'economia e delle finanze, quali membri con diritto di voto;

4) a precisare le modalità e gli effetti delle deliberazioni del Consiglio ECOFIN a seguito della ricezione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN;

5) a stabilire che, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

6) a stabilire la costituzione di un'unica autorità europea di vigilanza per i mercati finanziari, con competenza per il settore bancario, assicurativo e mobiliare, dotata di poteri generali di regolamentazione mediante l'adozione di standard vincolanti da recepire eventualmente in atti normativi della Commissione europea;

7) a disporre a tale scopo, sistematicamente, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, l'adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europea di vigilanza;

8) ad attribuire all'autorità di vigilanza europea la competenza a rilasciare le autorizzazioni a istituzioni finanziarie di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, e vigilare sugli stessi;

9) ad assicurare che l'autorità di vigilanza europea sia coinvolta nella valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione nell'ambito del settore finanziario;

10) a stabilire una rappresentanza unitaria dell'Unione europea nelle istituzioni e nelle sedi di cooperazione economica e finanziaria internazionale;

11) ad inserire negli atti legislativi con cui sarà definito il nuovo sistema europeo di vigilanza micro e macro prudenziale una clausola che impegni le Istituzioni dell'UE a procedere alla revisione del medesimo sistema entro due anni dalla sua istituzione;

12) a promuovere, ove non fosse possibile raccogliere il sostegno necessario sulle proposte sopra indicate, il ricorso a

cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo:

a) promuova un'accurata riflessione in merito alla possibilità di attribuire alla Banca centrale europea, ai sensi del-

l'articolo 105, paragrafo 6, del Trattato istitutivo della Comunità europea, compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

b) proponga, in alternativa, l'attribuzione di valore vincolante alle decisioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici, eventualmente mediante il recepimento in decisioni del Consiglio o della Commissione europea.